



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Ancona

N. 2315/21 Prot.

Ancona, 14/12/2021

OGGETTO: Direttiva per la Polizia Giudiziaria – Attuazione dell’art. 5 del D. Lgs. 20 gennaio 2006, n. 106, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 in ordine alle comunicazioni istituzionali con gli organi di stampa avente ad oggetto informazioni che attengono a procedimenti penali.

Ai Comandi e Uffici di Polizia Giudiziaria

LORO SEDI

In data odierna è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188** (pubblicato nella G.U. del 29 novembre 2021) che è stato emanato per dare attuazione alla direttiva (U.E.) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul rafforzamento di taluni aspetti della *“presunzione di innocenza e di non colpevolezza dell’indagato/imputato”*.

Con riferimento alla normativa introdotta a tutela dei suddetti principi nell’ambito della comunicazione istituzionale, avente ad oggetto informazioni sui procedimenti penali, rileva la previsione di cui dall’art. 3 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188 che **contiene modifiche all’art. 5 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106**, relativo

alle disposizioni in materia di riorganizzazione dell'Ufficio del Pubblico Ministero, che già prevedeva specifiche indicazioni in ordine ai “*rapporti con gli organi di informazione*”.

In particolare, è stato modificato il testo del **comma 1 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106** e sono state introdotte nella citata norma nuove previsioni, segnatamente il **comma 2 bis e i commi 3 bis e 3 ter**. Per comodità espositiva si ritiene opportuno rinviare al testo della norma modificata, in allegato alla presenta direttiva.

Passando ad un esame più dettagliato della disposizione in parola, che nella sua versione attuale “*ridisegna il perimetro comunicativo delle Procure della Repubblica con gli organi di informazione*”, va considerato preliminarmente che il novellato art. 5 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 lascia invariato l'impianto vigente, nella parte in cui, come osservato dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera 3 novembre 2021, “*spetta, al Procuratore della Repubblica mantenere personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di stampa (art. 5, comma 1). Ogni informazione inerente alle attività della Procura deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio, escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento (art. 5, comma 2). I sostituti, inoltre, non possono rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione sull'attività giudiziaria dell'ufficio (art. 5, comma 3). Grava, infine, sul Procuratore l'obbligo di segnalare al Consiglio Giudiziario eventuali violazioni delle norme in questione per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare (art. 5, comma 4)*”.

La norma, pertanto, dà per “*scontata l'ammissibilità di un flusso d'informazioni lecite tra la Procura della Repubblica e gli organi di stampa*” e mantiene la centralità della figura del Procuratore, ma al comma 1 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 **circoscrive a due gli strumenti della comunicazione, limitandoli ai comunicati ufficiali (cosiddetti “comunicati stampa”) oppure alla conferenza stampa**, precludendo le opzioni prima esercitabili di incontri meno formalizzati o del rilascio di dichiarazioni in ordine ai procedimenti penali pendenti.

Le due modalità comunicative indicate dal Legislatore, già in uso presso gli Uffici inquirenti e anche nella Procura della Repubblica di Ancona, consistono l'una in una sintetica esposizione dei punti salienti dell'attività investigativa svolta, redatta su carta intestata

dell'Ufficio, l'altra ora di carattere residuale, nell'indire conferenze stampa, normalmente a cura della Segreteria del Procuratore, alle quali sono chiamati a partecipare, secondo la rilevanza dell'evento, le testate giornalistiche e gli organi di informazione locali o nazionali.

È opportuno, inoltre, richiamare in questa sede le *“Linee Guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale”*, approvate con delibera dell'11 luglio 2018, che dettagliano una serie di **regole tuttora valide anche nel nuovo contesto normativo.**

A tale riguardo si ricorda il punto n. 1 lettera b), del predetto articolato che, al fine di garantire una informazione pubblica efficace e una corretta comunicazione istituzionale, individua, per gli uffici requirenti, il responsabile per la comunicazione nel Procuratore e prevede *“in vista delle opportune strategie di comunicazione che i Magistrati assegnatari dei procedimenti, informino tempestivamente il capo dell'ufficio, degli affari di particolare delicatezza, gravità e rilevanza idonei a coinvolgere l'immagine dell'ufficio per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza”*.

I **comunicati stampa** saranno, pertanto, predisposti, come già nella prassi vigente, sulla base delle informazioni fornite dai Sostituti Procuratori, in applicazione del generale principio di leale collaborazione e con l'indispensabile ausilio della Polizia Giudiziaria che ha svolto le indagini, **pure onerata di informare sollecitamente il Procuratore degli eventi di particolare rilevanza mediatica,** come peraltro sempre indicato nella trasmissione dei prospetti dei turni esterni dei magistrati.

Con riferimento alle **conferenze stampa**, non è esclusa la partecipazione dei magistrati agli incontri con la stampa del dirigente dell'ufficio. Sotto questo profilo le pratiche già in uso non subiranno modifiche.

Un aspetto su cui la norma novellata di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 ha, invece, inciso riguarda l'ipotesi in cui il Procuratore assuma la determinazione di indire una **conferenza stampa** anziché rilasciare un comunicato stampa; **in tale ultimo caso occorre, infatti, un atto che dia conto delle motivazioni delle “ragioni di ordine pubblico” che la giustifichino.**

L'obbligo di motivare **non riguarda**, invece, stando al tenore letterale della disposizione introdotta, i casi in cui la diffusione ad opera della Procura della Repubblica abbia luogo mediante **comunicati stampa**, trattandosi di informazione più snella che, pur impegnando l'Ufficio, rende evidenti nelle stesse ragioni esplicitate nel testo adottato i motivi del rilascio di notizie agli organi stampa. È prassi di questa Procura fare precedere la conferenza stampa da una breve comunicazione scritta che anticipa i temi che saranno trattati.

Altro elemento di novità riguarda **le ragioni che legittimano la diffusione di informazioni sui procedimenti penali** (in entrambe le ridette ipotesi del comunicato ufficiale o della conferenza stampa); e, infatti, il **comma 2 bis dell'art. 5 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106** prevede espressamente che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali sia consentita **“solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico”**.

È stato osservato, con riferimento all'impatto di tale innovazione sulla gestione dei rapporti con gli organi di stampa, che il Procuratore prima ancora della *“continenza espressiva”*, avrà la necessità di verificare la sussistenza del presupposto giustificativo della comunicazione (C.S.M. delibera 3 novembre 2021).

Tale affermazione deve però essere calibrata con la necessità di garantire **l'interesse pubblico ad una corretta informazione** sui fatti di rilevanza giudiziaria.

Con specifico riferimento alla prima condizione legittimante la comunicazione, e cioè l'essere **“strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini”**, essa può ricorrere, a titolo esemplificativo, quando la divulgazione di notizie sia diretta a sollecitare la collaborazione da parte di una comunità (ove un fatto - reato si sia verificato), oppure a richiamarne l'attenzione su situazioni di pericolo per l'incolumità, o ancora, più raramente, a stimolare una reazione su attività di indagine in corso.

La seconda delle condizioni che rendono autorizzabile la comunicazione delinea una categoria più ampia, a priori non declinabile.

Sono però certamente da ricomprendersi tra le informazioni che possono essere rilasciate per **“rilevanti ragioni di interesse pubblico”**, l'esecuzione dei provvedimenti cautelari personali e reali (a tale riguardo si richiama l'art. 114 c.p.p. che consente la ostensibilità dell'ordinanza cautelare una volta eseguita), i provvedimenti definitivi, quali gli ordini di

carcerazione o le confische, le richieste di rinvio a giudizio e di archiviazione e specifici atti di indagine pubblicabili con decreto motivato del p.m. ai sensi dell'art. 329, comma 2 c.p., (ancora una volta ove ciò sia strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini).

Il **contenuto della informazione**, sempre sulla base del nuovo comma 2 bis dell'art. 5 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n.106 secondo cui *“le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”*, deve essere **rispettoso del principio di presunzione di innocenza**, per cui la comunicazione, indipendentemente dal mezzo prescelto, dovrà fare chiaramente intendere che il procedimento penale è *sub iudice* e che, in ordine alla prospettazione accusatoria, non sono ancora intervenute decisioni irrevocabili.

In applicazione del nuovo comma 3 ter dell'art. 5 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 dovrà, infine, essere **evitato l'utilizzo di denominazioni o appellativi lesivi della presunzione di innocenza**; a tale riguardo si è osservato che *“Il legislatore ha, quindi, inteso evitare che la Polizia Giudiziaria possa denominare le operazioni investigative compiute con nomignoli o espressioni che, a causa della loro suggestività e capacità di evocare con immediatezza la gravità del reato, siano idonei ad indurre l'idea della colpevolezza dei soggetti cui essi siano associati sulla stampa, così da risultare in concreto violativi del principio della presunzione d'innocenza (C.S.M. delibera 3 novembre 2021).* Le denominazioni delle operazioni di Polizia Giudiziaria complesse sono dunque ancora ammesse, ma dovranno rivestire un carattere neutro.

In particolare, la Polizia Giudiziaria è invitata all'osservanza di quanto in seguito indicato.

Il comma 3 bis dell'art. 5 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 disciplina, infatti, espressamente il tema del rilascio di informazioni da parte della Polizia Giudiziaria nella comunicazione istituzionale con gli organi di stampa in ordine ai procedimenti penali.

È stabilito, al riguardo, che il Procuratore della Repubblica **possa autorizzare la Polizia Giudiziaria al rilascio di informazioni mediante comunicati stampa oppure tramite**

conferenze stampa, con riferimento agli atti di indagine compiuti o ai quali la stessa abbia partecipato.

La norma di nuova introduzione richiama, inoltre, **il comma 3 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106**, previsto per i Magistrati dell'Ufficio ai quali è fatto divieto di *“rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'Ufficio”*.

Il divieto di rilasciare informazioni o di fornire notizie in ordine ai fatti oggetto dei procedimenti penali appare, dunque, oggetto di esplicita previsione anche per la Polizia Giudiziaria; ne discende che la comunicazione con gli organi di informazione è vincolata **alle sole due modalità individuate dal Legislatore**, previo il rilascio del nulla osta del Procuratore, cui è demandato il controllo sulla informazione dei procedimenti penali.

In tal senso **la presente direttiva deve intendersi esplicitiva dell'onere che grava sul dirigente dell'Ufficio, stabilito dal punto n. 2 lettera e)**, della richiamata risoluzione consiliare, di adottare *“le disposizioni necessarie per assicurare l'osservanza dei criteri della corretta informazioni istituzionale anche da parte della Polizia Giudiziaria”*.

Dal tenore letterale della norma in argomento, si evince, inoltre, che occorra sempre una motivazione per il rilascio dell'autorizzazione del Procuratore alla Polizia Giudiziaria.

Si richiede, pertanto, che **la richiesta di autorizzazione contenga succintamente – anche nel caso di comunicato stampa – un richiamo su tale esigenza, fornendo le ragioni a supporto dell'informazione** che si intende rendere.

In concreto, **è confermata la prassi di questa Procura** secondo cui il comunicato stampa, redatto su carta intestata dell'organo di P.G. precedente, viene prima sottoposto da parte della medesima Polizia Giudiziaria all'attenzione del P.M. assegnatario del procedimento, al fine di verificare che l'informazione non interferisca con il segreto e lo svolgimento delle indagini, e, quindi, al Procuratore, per il tramite della segreteria, per il rilascio del relativo nulla osta.

Il nulla osta del Procuratore **è rilasciato in calce alla richiesta**, alla quale sarà allegato il testo della comunicazione scritta che la Polizia Giudiziaria intende diffondere agli organi di

informazione; **in casi eccezionali il nulla osta è apposto con idoneo mezzo telematico**, per la successiva trasmissione alla Polizia Giudiziaria.

Per pratica consolidata, la conferenza stampa richiesta dalla Polizia Giudiziaria è preceduta dalla redazione di un comunicato che sintetizza i punti fondamentali che saranno oggetto di esposizione **e ai quali dovrà attenersi la medesima conferenza con gli organi di informazione.**

La norma citata che interessa la comunicazione ad opera della Polizia Giudiziaria, **richiamando il comma 2 bis dell'art. 5 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106**, ribadisce, infine, con riferimento alle informazioni rese dalla Polizia Giudiziaria, che il loro contenuto debba essere **conforme al principio di presunzione di innocenza e fondato sulle medesime situazioni legittimanti sopra evidenziate** (che saranno vagliate con l'atto di autorizzazione).

Le nuove previsioni normative sopra indicate si aggiungono a quelle già dettagliate al punto n. 2, lettera b), della citata risoluzione consiliare, che appare comunque opportuno richiamare in questa sede, secondo cui la comunicazione istituzionale **non deve in ogni caso danneggiare o influenzare la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o di terzi, va evitata l'ingiustificata comunicazione di dati sensibili, la diffusione di immagini ritraenti gli indagati in stato di restrizione, delle fotografie o immagini di minori.**

Appaiono in conclusione definiti procedure, modi e contenuti della comunicazione da parte della Polizia Giudiziaria con gli organi di informazione, laddove sussista un procedimento penale a seguito dell'avvenuta comunicazione di una notizia di reato.

Si ritiene, tuttavia, che sia consentito, salvo ragioni di riserbo investigativo, il rilascio di informazioni di carattere generale e di cronaca sui fatti avvenuti nel territorio (ad esempio, la circostanza che si è verificata una rapina, un infortunio sul lavoro ecc.), **mentre, per le informazioni relative agli atti di indagine compiuti o ai quali abbia partecipato la Polizia Giudiziaria occorre un provvedimento di autorizzazione.**

Si deve, infine, ricordare che l'ultimo comma dell'art. 3 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188, ha esteso il **potere di vigilanza del Procuratore Generale presso la Corte di**

Appello di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n.106, al rispetto dei doveri di cui all'art. 5 del medesimo decreto.

In applicazione di una prassi già richiesta e consolidatasi nel tempo, nonché delle recenti indicazioni sul tema con nota prot. n. 4936/U/SDG/2021 del 09/12/2021 del Procuratore Generale che ha richiesto una comunicazione "*contestuale alla propalazione*" saranno, pertanto, trasmesse all'Organo di vertice distrettuale i provvedimenti (comunicati stampa e notizia riguardante l'indizione di conferenze stampa) emessi a cura di questa Procura della Repubblica, nonché le autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 3 bis dell'art. 5 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

Tanto premesso si indicano le seguenti regole operative:

- 1) La Polizia giudiziaria potrà diffondere informazioni in merito ai procedimenti penali **solo mediante comunicati stampa o, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa;**
- 2) Il **comunicato stampa** dovrà essere rispettoso, nella forma e nel contenuto, del principio di "*presunzione di innocenza*":
 - sarà posta attenzione nell'assicurare che l'indagato o l'imputato non sia indicato come colpevole, fino a che non sia intervenuta una decisione definitiva;
 - andrà evitata la diffusione dei dati sensibili dell'indagato o dell'imputato e dei soggetti terzi coinvolti nel procedimento;
 - non dovranno essere oggetto di pubblicazione i nomi degli indagati o degli imputati, i quali andranno individuati con le sole iniziali delle generalità, salvo casi particolari, la cui necessità andrà espressamente evidenziata nella richiesta di autorizzazione;
 - non si dovranno diffondere immagini ritraenti gli indagati o gli imputati, e neppure contesti che li rendano facilmente identificabili, salvo casi particolari la cui necessità andrà espressamente evidenziata nella richiesta di autorizzazione;
 - è in ogni caso vietata la diffusione di immagini ritraenti l'indagato o l'imputato in manette, nonché quelle di minori;
- 3) La **conferenza stampa** dovrà essere rispettosa, nella forma e nel contenuto, del principio di "*presunzione di innocenza*" (nei medesimi termini sopra precisati);

- la richiesta dovrà indicare le ragioni di particolare rilevanza pubblica che la rendano necessaria, il luogo e la data in cui si intende realizzarla;
 - sarà necessario allegare alla richiesta il testo di un comunicato stampa, al cui contenuto la Polizia Giudiziaria dovrà attenersi nello svolgimento dell'incontro con gli organi di informazione;
- 4) In riferimento alla **procedura** da seguire, valgono le seguenti regole:
- in entrambi i casi (**comunicato ufficiale o conferenza stampa**) sarà necessario acquisire **l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica**, avendo cura di evidenziare nel testo della richiesta medesima l'interesse pubblico al rilascio delle informazioni; per i comunicati stampa potrà, altresì, essere indicata una specifica necessità in relazione alla prosecuzione delle indagini;
 - i comunicati stampa dovranno essere sottoposti **prima all'attenzione del Sostituto Procuratore** assegnatario del procedimento, per una preliminare interlocuzione, e poi al Capo dell'Ufficio tramite la Segreteria del Procuratore;
 - la **diffusione di informazioni sul procedimento penale non potrà precedere il rilascio dell'autorizzazione** da parte del Procuratore, che potrà essere rilasciata in calce alla richiesta o con idoneo mezzo informatico per la successiva trasmissione alla Polizia Giudiziaria;
 - in via ordinaria, per garantire la **contestualità tra la propalazione e la doverosa comunicazione** alla Procura Generale di Ancona, questo Ufficio provvederà alla trasmissione del rilascio dell' autorizzazione;
 - **in particolari situazioni di urgenza**, il Procuratore, contestualmente al rilascio del nulla osta, **potrà delegare la Polizia Giudiziaria a notificare il Procuratore Generale di Ancona** all'indirizzo P.E.C. prot.pg.ancona@giustiziacert.it, del nulla osta rilasciato, con trasmissione della richiesta a cui attiene

Lo scrivente Procuratore provvederà, con note separate, a trasmettere copia della presente direttiva ai Magistrati dell'Ufficio ed al Sig. Procuratore Generale di Ancona, e darà, altresì, disposizione che la stessa venga pubblicata sul sito web dell'Ufficio.

Si allega:

- 1) copia all'art. 5 del D. Lgs. 20 gennaio 2006, n. 106, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188;
- 2) copia della delibera del C.S.M. dell'11 luglio 2018, nella parte riguardante "*Linee Guida per gli Uffici requirenti*"-

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr.ssa Monica GARULLI



**D.Lgs. 20/02/2006, n. 106****Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della L. 25 luglio 2005, n. 150.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 2006, n. 66.****5. Rapporti con gli organi di informazione.**

1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano ⁽⁵⁾.

2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.

2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili ⁽⁶⁾.

3. È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3 ⁽⁷⁾.

3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza ⁽⁸⁾.

4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.

(5) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188.

(6) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188.

(7) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188.

(8) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188.

All. n. 2

Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale.

(Delibera Plenaria dell'11 luglio 2018)

OMISSIS

PARTE II

Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di un'informazione pubblica efficace e di una corretta comunicazione istituzionale

Le seguenti linee-guida prevedono la possibilità di interventi organizzativi, da attuare mediante lo strumento tabellare per gli uffici giudicanti ed il progetto organizzativo per quelli requirenti, che i dirigenti degli uffici valuteranno nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascuno di essi e tenendo conto dell'innovazione di sistema prevista in tema di pubblicazione delle ordinanze applicative delle misure cautelari personali¹².

All'esito di una prima verifica sulle modalità di applicazione delle linee guida valuterà il CSM come intervenire a livello di normativa secondaria per inserire stabilmente nella organizzazione degli uffici gli strumenti per la comunicazione secondo i principi di seguito delineati.

I. LINEE-GUIDA PER GLI UFFICI REQUIRENTI

1. Nella struttura organizzativa degli uffici requirenti di merito (**procure della Repubblica e procure generali presso le corti d'appello**) potrà essere prevista la figura del *responsabile per la comunicazione*, in persona del capo dell'ufficio.

¹¹ Il modello organizzativo di base della *comunicazione pubblica* presuppone che si traccino adeguatamente le linee dell'*attività comunicativa*, realizzabile anche mediante strumenti multimediali e interattivi, accessibili all'utenza; dell'*attività informativa*, orientata alla *mediazione professionale giornalistica*; e della *gestione di flussi digitali sul web*. Per gli obiettivi che con il presente lavoro ci si prefiggono è poi essenziale l'approfondita comprensione, anche da parte dei magistrati, delle dinamiche del settore e, segnatamente, delle *fasi* nelle quali si articola il formarsi della notizia (c.d. *newsmaking*): quella *selettiva* del materiale giudiziario *notiziabile*, quella della *gerarchizzazione* e del *trattamento* della notizia, e altresì la c.d. *tematizzazione* (che rappresenta l'esito di processi di ibridazione fra formati e linguaggi e pone la questione dei pericoli che, per il materiale destinato a diventare notiziabile, si connettono alla decontestualizzazione rispetto all'ambito in cui esso è maturato e alla non sempre coerente contestualizzazione dentro i *frame* cognitivi delle piattaforme destinate ad ospitarlo: *newsmedia, social network* etc.).

¹² V. art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216.

Nei relativi programmi organizzativi potrà essere previsto, in applicazione del generale principio di leale collaborazione ed in conformità alle prescrizioni dell'art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, che:

- a) il capo dell'ufficio può delegare uno o più magistrati dell'ufficio, scelti in relazione alle loro attitudini ed alla loro esperienza comunicativa, per le comunicazioni sia dell'intera attività dell'ufficio sia di specifici ambiti di attività o di singoli affari;
- b) in vista della predisposizione delle opportune strategie di comunicazione, i magistrati dell'ufficio informano tempestivamente il capo dell'ufficio degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza, comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza;
- c) i magistrati, attenendosi alle disposizioni del capo dell'ufficio, collaborano alla raccolta e all'analisi delle informazioni da comunicare; assicurano ogni opportuna integrazione informativa anche nel corso degli incontri con la stampa ritenuti opportuni dal capo dell'ufficio per un'efficace comunicazione; in ogni caso, la partecipazione dei magistrati agli incontri con la stampa del capo dell'ufficio ovvero dei magistrati con funzioni semidirettive delegati alla comunicazione si svolge in conformità al principio di responsabilità del capo dell'ufficio;
- d) il rilascio di comunicati, nei casi previsti dalla legge, di copie di atti (cfr. le previsioni del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, in tema di pubblicità delle ordinanze cautelari) avviene attraverso strutture centralizzate e secondo procedure poste sotto la diretta responsabilità del capo dell'ufficio.

2. Nei rapporti con la stampa, gli uffici del pubblico ministero potranno attenersi ai criteri di seguito indicati:

- a) l'informazione non deve interferire con le investigazioni e con l'esercizio dell'azione penale, né con il segreto delle indagini e in generale con il principio di riservatezza;
- b) l'informazione non può danneggiare o influenzare la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi. Ne consegue che:
 1. va evitata ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili;
 2. il capo dell'ufficio adotta le misure necessarie ad assicurare l'osservanza del divieto di diffusione di fotografie ed immagini di persone in manette;
 3. il capo dell'ufficio adotta le misure necessarie ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge che vietano la pubblicazione dell'immagine e delle generalità dei minori;
 4. è assicurato il rispetto della presunzione di non colpevolezza; va dunque evitata, tanto più quando i fatti sono di particolare complessità o la loro ricostruzione è affidata ad un ragionamento indiziario, ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate; particolare tutela va dedicata alle vittime e alle persone offese; vanno adottate tutte le misure utili ad evitare l'ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza;
- c) le relazioni con i *media* devono essere costruite sulla base del reciproco rispetto e della parità di trattamento; vanno evitati canali informativi riservati ed ogni impropria rappresentazione dei meriti dell'azione dell'ufficio e dei servizi di polizia giudiziaria; dichiarazioni ed eventuali interviste vanno rilasciate con equilibrio e misura;
- d) l'informazione deve essere rispettosa delle decisioni e del ruolo del giudice, fermo il potere di impugnare le decisioni giurisdizionali e di contestarne in quella sede i contenuti;
- e) il capo dell'ufficio adotta le disposizioni necessarie ad assicurare l'osservanza dei criteri sopra indicati anche da parte della polizia giudiziaria.

3. Il capo dell'ufficio sceglie le modalità – conferenze-stampa, incontri meno formalizzati, dichiarazioni, comunicati di varia natura – in relazione alla specifica natura dell'oggetto della comunicazione e tenendo conto delle esigenze di:

- a) tempestività, correttezza ed efficacia della comunicazione;
- b) parità di trattamento degli organi di informazione, prevedendo anche il ricorso a strumenti *web e social*;
- c) responsabilità del vertice dell'ufficio e immagine della giurisdizione;
- d) massima possibile spersonalizzazione della comunicazione;
- e) riduzione del rischio di impropria influenza sul giudice e sul pubblico;
- f) tutela della dignità e dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento.

4. Il capo dell'ufficio assicura l'informazione sull'organizzazione e sull'attività della procura nel quadro della generale esigenza di trasparenza dell'organizzazione giudiziaria.

In applicazione di tale principio, è assicurata la comunicazione dei documenti – esclusi quelli riservati per ragioni di efficacia delle indagini - di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero nonché dei dati relativi ai flussi dei procedimenti.

A tal fine il capo dell'ufficio dispone il costante aggiornamento del sito internet dell'ufficio con le notizie di decisione e delle comunicazioni diffuse. Periodicamente, redige un *dossier* riepilogativo dell'attività svolta.

5. Nella struttura organizzativa dell'ufficio della **procura generale presso la corte di cassazione** – cui vanno riferite pure le indicazioni sopra enunciate, in quanto applicabili – il Procuratore Generale può delegare i rapporti con la stampa ad un *responsabile per la comunicazione*.

Possono costituire oggetto di comunicazione gli atti e i provvedimenti adottati nell'esercizio dell'attività requirente, di coordinamento, di materia disciplinare. I criteri di individuazione sono il rilievo economico, sociale, politico, tecnico-scientifico. Possono essere altresì comunicate le soluzioni organizzative e i provvedimenti dell'ufficio rilevanti per gli avvocati, il personale, i giornalisti, i giuristi e i cittadini.

Potranno essere previste riunioni del procuratore generale e degli avvocati generali con il magistrato responsabile per la comunicazione, ai fini del monitoraggio delle attività, del corretto funzionamento del modello procedurale, dell'individuazione delle eventuali modifiche.

Il responsabile per la comunicazione aggiorna costantemente il sito internet dell'ufficio con le notizie di decisione e delle comunicazioni diffuse. Periodicamente, redige un *dossier* riepilogativo dell'attività svolta.

— OMISSIS —

~~OMISSIS~~

delibera
di approvare le presenti linee guida e di trasmetterle ai dirigenti degli uffici, al Ministro della Giustizia e al Presidente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura.